

**DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-SINGAPORE****del 17 aprile 2020****che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore [2020/677]**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l'articolo 10.17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («l'accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.
- (2) L'articolo 10.17, paragrafo 3, dell'accordo dispone che le parti, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche in ciascuna parte per tutte le denominazioni figuranti nell'allegato 10-A dell'accordo, si riuniscono non appena possibile per adottare una decisione in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato 10-B delle denominazioni di ciascuna parte, contenute nell'allegato 10-A, che sono state e restano protette quali indicazioni geografiche a norma dei rispettivi sistemi delle parti di cui all'articolo 10.17, paragrafo 2.
- (3) La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di 138 denominazioni che figuravano nell'allegato 10-A dell'accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell'Unione.
- (4) Sebbene le procedure di protezione nel territorio di Singapore non siano ancora state avviate e concluse per tutte le denominazioni figuranti nell'allegato 10-A dell'accordo, le parti accettano che il comitato per il commercio adotti la presente decisione relativa all'inserimento delle 138 denominazioni nell'allegato 10-B dell'accordo.
- (5) Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo dovrebbero essere modificati elencando le 138 denominazioni quali indicazioni geografiche protette dell'Unione nell'allegato 10-B e rimuovendo tali denominazioni dall'allegato 10-A.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

